

## COMUNE DI BOVES

### BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

#### **Requisiti per partecipare al bando** (da possedere alla data del 16 Gennaio 2020)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o siano titolari di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e che abbiano la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi nei Comuni di Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Boves, Chiusa di Pesio, Demonte, Entraque, Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vinadio, componenti l'ambito territoriale n.38 o essere iscritti all'AIRE.

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 21.329,17.

### **Appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco**

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

### **Riserva a favore di particolari categorie**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., un'aliquota massima del 25% degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando saranno assegnati ai nuclei appartenenti alle seguenti categorie: giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni, anziani, invalidi e nuclei monogenitoriali con prole

### **Definizione di nucleo richiedente**

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

### **Determinazione del canone di locazione**

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.40 del 6 ottobre 2011.

### **Presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso questi Uffici Comunali e presso le sedi dei precitati Comuni componenti l'ambito territoriale n.38 e inviate entro e non oltre le ore **12,00 del 20 MARZO 2020**.

E' consentito l'inoltro delle domande con le seguenti modalità:

- personalmente dal richiedente, negli orari di apertura al pubblico degli Uffici;

- da un familiare convivente o da un terzo incaricato (munito di delega firmata e di un valido documento di riconoscimento);
  - a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., tramite plico indirizzato a: Comune di Boves - Piazza Italia n.64 - 12012 BOVES (per la presentazione farà fede la data del timbro postale);
  - invio tramite P.E.C. dal richiedente o da intermediario abilitato utilizzando la casella di posta elettronica certificata del Comune di Boves: [comune.boves.cn@cert.legalmail.it](mailto:comune.boves.cn@cert.legalmail.it).
- Si ribadisce che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, occorre obbligatoriamente allegare al modulo di domanda, debitamente firmato, copia del documento d'identità non scaduto del richiedente.

E' fatto obbligo ai richiedenti di indicare il domicilio per le successive ed eventuali notificazioni e le comunicazioni relative al bando. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro giorni 10 all'ufficio competente. L'Ente non si assume la responsabilità per la mancata o tardiva o incompleta comunicazione del cambio di indirizzo.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

### **Documentazione**

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3/2010, il Comune si riserva di richiedere agli interessati ulteriori documenti, oltre a quelli già indicati nel modello di domanda, eventualmente occorrenti per comprovare le situazioni dichiarate nella domanda fissando un termine non superiore a 30 giorni a decorrere dalla richiesta. Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/2010 e dal Regolamento attuativo n. 10/R.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre ai fini della verifica dell'assenza di proprietà immobiliari in qualsiasi Comune del territorio nazionale o all'estero, i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. devono produrre apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato di nazionalità, nelle forme previste dall'art. 33 del DPR 445/2000, non essendo sufficiente per tali soggetti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

### **Verifica delle domande e formazione della graduatoria**

Le domande, una volta verificate dal Comune, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3/2010. La predetta Commissione, istituita presso l'Agenzia Territoriale per la Casa competente per territorio "A.T.C. Piemonte Sud", procederà alla formazione della graduatoria provvisoria, pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio telematico del Comune di Boves, nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, che è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce

provvedimento definitivo.

Le eventuali assegnazioni saranno effettuate secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

### **Controlli**

La Commissione preposta alla formazione della graduatoria e gli uffici comunali competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da Organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza di requisiti. Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria. L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

### **Rinvio**

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla L.R. 3/2010 s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Reg. 4 ottobre 2011, nn. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R,13/R, 14/R e 15/R.

Boves, lì 20 Gennaio 2020

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**PARA Dr.ssa Monica**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Boves e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso il servizio emittente